

ATTO ORGANIZZATIVO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (c.d. whistleblower)

IL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "legge anticorruzione") ha inserito il nuovo articolo 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", introducendo nel nostro ordinamento giuridico una misura finalizzata a favorire il contrasto delle condotte illecite;
- che la ratio della norma è quella di evitare che il dipendente pubblico, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del suo rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- che l'ANAC con determinazione n.6 del 28 aprile 2015 ha approvato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- che con il presente atto si intende disciplinare dal punto di vista organizzativo e procedurale la tutela del dipendente che segnala illeciti al fine di garantirne un'efficace garanzia e protezione;
- che la possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi dell'art.54-bis del d.lgs.165/2001 non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria;

DISPONE

l'approvazione della seguente disciplina in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti (cd whistleblower), in attesa che la Società si doti di specifico software per la gestione della segnalazione, ovvero in attesa di accedere gratuitamente al software che ANAC ha comunicato di mettere a disposizione per le Amministrazioni che ne faranno richiesta:

1. Chi può inviare le segnalazioni

Le segnalazioni possono essere inviate da tutti i dipendenti della Società, a tempo indeterminato o determinato, nonché collaboratori.

2. Oggetto della segnalazione

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono:

- Condotte illecite di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;

- Violazioni del codice di comportamento e del codice Etico approvato dalla Società;

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

In caso di trasferta, trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest'ultima stabilite, o all'A.N.AC.

Le segnalazioni riguardanti situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa non verranno prese in considerazione.

3. Modalità di invio e destinatario della segnalazione

In attesa che la Società si doti di specifico software per la gestione della segnalazione, la stessa nelle more dovrà essere inviata al Responsabile Prevenzione della Corruzione dott.ssa Lia Mollica con le seguenti modalità:

- a mezzo mail utilizzando il modulo presente sul sito di Fincalabra S.p.A. nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti - Whistleblowing", con in allegato il documento di identità del segnalante e l'eventuale documentazione a supporto, al seguente indirizzo di posta elettronica al quale potrà accedere con credenziali riservate e personali esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione: whistleblowing@fincalabra.it;
- tramite posta ordinaria in doppia busta chiusa, la segnalazione va inserita in una busta chiusa con all'esterno scritta la dicitura "Riservata Responsabile prevenzione della corruzione" e, all'interno di essa, in altra busta chiusa l'indicazione delle generalità del segnalante. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, avrà cura di aprire esclusivamente la busta nella quale è contenuta la segnalazione, e di custodire debitamente chiusa e sigillata la busta, contenente i dati identificativi del segnalante, che procederà ad aprire solo per le esigenze istruttorie o a chiusura dell'istruttoria per darne riscontro al segnalante Fincalabra S.p.A. La segnalazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Riservata Responsabile prevenzione della corruzione d.ssa Lia Mollica Fincalabra S.p.A.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC con le modalità definite al paragrafo 4.2 della delibera ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

4. Tutela dell'anonimato e responsabilità del dipendente che segnala l'illecito

Secondo la norma la tutela il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La norma, in sostanza, è volta a proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

Come previsto dall'art. 54-bis, co. 1, del d.lgs. 165/2001 la predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile».

La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

La Società è tenuta a garantire la tutela della riservatezza del segnalante anche nel caso in cui venga avviato un procedimento disciplinare dei confronti del segnalato, ma, laddove, la contestazione che ha dato origine al procedimento sia unicamente la segnalazione del dipendente, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere ai dati del segnalante anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni pervenute in forma anonima.

5. Istruttoria delle segnalazioni

La segnalazione sarà presa in carico dal Responsabile della prevenzione della Corruzione o da un funzionario facente parte del gruppo di lavoro per una prima sommaria istruttoria e, se ritenuto necessario, verranno richiesti chiarimenti al segnalante e/o a altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele e, all'occorrenza, potrà avvalersi dell'ausilio di organi di controllo esterni (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc..)

Al termine della prima fase istruttoria nel caso di manifesta infondatezza, il Responsabile della prevenzione della Corruzione, eventualmente con il componente designato del gruppo di lavoro, potrà decidere per l'archiviazione della segnalazione.

Laddove, invece, si riscontrino profili di illiceità, il Responsabile della prevenzione della Corruzione, deciderà a chi, tra i seguenti soggetti, inoltrare la segnalazione: Consiglio di Disciplina, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, Anac.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione comunica al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.

6. Conservazione plichi relativi alle segnalazioni

Le segnalazioni verranno conservate a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione. Fanno naturalmente eccezione quelle riguardanti il Responsabile della prevenzione della corruzione inviate all'ANAC.

7. Monitoraggio delle segnalazioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con il Consiglio di Disciplina, cura la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione rende noto annualmente il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento, all'interno della relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14, legge 190/2012. I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie, rappresentano inoltre importanti informazioni di tipo generale (ad esempio sulle tipologie di violazione) utili per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del Piano di prevenzione della corruzione e individuare ulteriori azioni di miglioramento.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione
d.ssa Lia Mollica

